



Legge federale *Progetto preliminare* sulla diffusione della formazione svizzera all'estero (Legge sulle scuole svizzere all'estero, LSSE)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del
Consiglio degli Stati del ...¹;
visto il parere del Consiglio federale del ...²,
decreta:

I

La legge del 21 marzo 2014³ sulle scuole svizzere all'estero è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1 lett. o

¹ Il Consiglio federale riconosce il diritto al sussidio alle scuole svizzere all'estero
che:

- o. sono dirette da una persona abilitata a insegnare in Svizzera o con una forma-
zione di dirigente scolastico riconosciuta a livello intercantonale (dirigente
scolastico); e

Art. 8 Assunzione e distacco di docenti abilitati a insegnare in Svizzera e di
dirigenti scolastici

¹ I docenti abilitati a insegnare in Svizzera e i dirigenti scolastici per i quali la scuola
ha diritto a ricevere sussidi sono assunti dall'associazione educationsuisse.

² L'associazione educationsuisse distacca nelle scuole svizzere riconosciute i docenti
e i dirigenti scolastici da essa assunti.

1 FF ...
2 FF ...
3 RS **418.0**

Art. 8a Delega di compiti e indennizzo dell'associazione educationsuisse

¹ L'UFC delega all'associazione educationsuisse i compiti connessi al ruolo di datore di lavoro mediante un contratto di prestazioni.

² L'associazione educationsuisse fattura alle scuole svizzere riconosciute le prestazioni connesse al reclutamento e all'assunzione dei docenti e dei dirigenti scolastici.

³ La Confederazione indennizza l'associazione educationsuisse per i costi non coperti dalle scuole svizzere riconosciute per l'adempimento dei compiti che le sono delegati. L'indennità è versata a forfait e ammonta al massimo al 50 per cento dei costi effettivi.

Minoranza (Chassot, Crevoisier Crelier, Fivaz Fabien, Michel Matthias, Wasserfallen Flavia)

Art. 8a cpv. 3

... ammonta al massimo al 70 per cento dei costi effettivi.

Art. 8b Previdenza professionale dei docenti e dei dirigenti scolastici assunti dall'associazione educationsuisse

¹ L'associazione educationsuisse assicura i docenti e i dirigenti scolastici da essa assunti presso la Cassa pensioni della Confederazione PUBBLICA.

² Il Consiglio federale disciplina la competenza dell'associazione educationsuisse di stendere, concludere e modificare il contratto di affiliazione a PUBBLICA.

Art. 8c Vigilanza

¹ L'UFC vigila sull'adempimento dei compiti delegati all'associazione educationsuisse. Definisce le corrispondenti misure di gestione strategica e di controllo nel contratto di prestazioni.

² L'associazione educationsuisse rende conto all'UFC della sua gestione e contabilità. Pubblica i suoi conti e il suo rapporto di attività annuali.

Art. 8d Assunzione e assicurazione sociale dei docenti e dei dirigenti scolastici assunti con un contratto di lavoro locale

¹ In deroga all'articolo 8 le scuole svizzere riconosciute possono assumere docenti abilitati a insegnare in Svizzera e dirigenti scolastici con un contratto di lavoro locale se non è possibile un distacco oppure se il quadro normativo del Paese ospitante non ammette che siano assunti in Svizzera. L'assunzione locale necessita dell'approvazione dell'UFC.

² I docenti non abilitati a insegnare in Svizzera sono assunti con un contratto di lavoro locale.

³ Le scuole svizzere riconosciute garantiscono ai docenti e ai dirigenti scolastici assunti con un contratto di lavoro locale una copertura assicurativa sociale adeguata.

Art. 8e Trattamento dei dati personali

L'UFC e l'associazione educationsuisse possono, nella misura in cui ciò è necessario all'adempimento dei compiti previsti dalla presente legge, trattare e far trattare dati di persone fisiche e giuridiche, inclusi i dati degni di particolare protezione secondo l'articolo 5 lettera c numeri 1, 2, 4 e 5 della legge federale del 25 settembre 2020⁴ sulla protezione dei dati, comunicarli e renderli accessibili in Svizzera e all'estero in particolare per:

- a. valutare l'idoneità dei docenti a insegnare all'estero;
- b. richiedere permessi di lavoro e di residenza per docenti e dirigenti scolastici o assisterli in queste procedure;
- c. comunicare dati personali alle autorità competenti del Paese ospitante, nella misura in cui ciò sia necessario ai fini del conteggio o dell'adempimento degli obblighi legali in materia di previdenza sociale o fiscale;
- d. tenere gli incarti necessari all'assunzione, all'assistenza, alla pianificazione dei periodi d'impiego e alla vigilanza dei docenti e dei dirigenti scolastici che lavorano per loro.

Art. 10 cpv. 1, 2 lett. c e 3

¹ Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione versa annualmente alle scuole svizzere riconosciute aiuti finanziari forfettari per le loro spese d'esercizio. Il versamento degli aiuti finanziari può essere vincolato a oneri e condizioni relativi al rispetto delle disposizioni concernenti il riconoscimento e i sussidi.

² L'ammontare degli aiuti finanziari dipende:

- c. dal numero di docenti abilitati a insegnare in Svizzera e di dirigenti scolastici (calcolato in equivalenti a tempo pieno) per i quali la scuola ha diritto a ricevere sussidi;

³ Il numero di docenti abilitati a insegnare in Svizzera e di dirigenti scolastici per i quali la scuola ha diritto a ricevere sussidi dipende dai criteri di cui al capoverso 2 lettere a e b.

Art. 19 cpv. 3

Abrogato

Art. 25a Disposizioni transitorie della modifica del ...

¹ I contratti di lavoro conclusi secondo il diritto anteriore con le persone abilitate a insegnare in Svizzera mantengono la loro validità fino alla conclusione di un nuovo contratto di lavoro con l'associazione educationsuisse. Per questi contratti di lavoro rimane applicabile il diritto anteriore.

² Il capoverso 1 non è applicabile per le persone abilitate a insegnare in Svizzera assunte con un contratto di lavoro locale.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.